



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 146 SEDUTA DEL 26/02/2025

OGGETTO: Ulteriori modifiche alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste).

		PRESENZE
Proietti Stefania	Presidente della Giunta	Presente
Bori Tommaso	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barcaioli Fabio	Componente della Giunta	Presente
De Luca Thomas	Componente della Giunta	Presente
De Rebotti Francesco	Componente della Giunta	Presente
Meloni Simona	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Stefania Proietti**

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 11 pagine

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la proposta di disegno di legge presentata dall'Assessore Simona Meloni avente ad oggetto: "Ulteriori modifiche alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste)";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 31, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, che si allega;

Vista la nota del Presidente del Comitato legislativo del 20 febbraio 2025, prot. n. 33916, con la quale si comunica che il Comitato legislativo, nella seduta del 17 febbraio 2025, ha espresso parere favorevole sulla proposta ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto " Ulteriori modifiche alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste)", e la relazione che lo accompagna, dando atto che la Presidente lo presenterà, per le conseguenti determinazioni, all'Assemblea Legislativa;
 - 2) di incaricare l'Assessore Simona Meloni di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.
-

Oggetto: Ulteriori modifiche alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste).

RELAZIONE

L'art. 7, comma 3, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste) disciplina la circolazione e la sosta dei veicoli a motore per esigenze diverse dalla pubblica utilità, dalla conduzione del fondo, dall'accesso agli appostamenti fissi di caccia e dalle attività di sperimentazione e ricerca.

La modifica dell'art. 7 della l.r. 28/2001, introdotta dalla l.r. 17/2023, ha ribaltato la previgente disciplina dell'accesso con mezzi a motore sui sentieri, mulattiere, viali parafuoco e sulle piste di esbosco e di servizio ai boschi e pascoli, fissando il divieto di circolazione di veicoli a motore solo in presenza di appositi cartelli indicanti il divieto di transito.

Tale nuova disciplina non appare coerente con il contesto della regione Umbria e, peraltro, non risulta conforme alla normativa europea in materia di conservazione della biodiversità. L'Umbria è riconosciuta come il cuore verde d'Italia, luogo dove le esperienze turistico-ricreative, spirituali e culturali che prevedono il contatto o l'immersione negli spazi naturali hanno sempre rivestito particolare importanza.

Inoltre, con nota prot. n. 189622 del 17.10.2024, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, ha comunicato che la Commissione Europea, Direzione Generale ambiente conformità, governance e sostegno agli stati membri conformità ambientale – attuazione, con riferimento alla procedura EUP (2023)10542 (Mancato rispetto del diritto europeo della natura in relazione a una serie di problematiche venatorie in Italia), ha chiesto elementi informativi sulla modifica dell'articolo 7, commi 3 e 4, della legge regionale della Regione Umbria n. 28 del 19 novembre 2001 tramite l'articolo 4 della legge regionale n. 17 del 22 dicembre 2023. Alla luce dei chiarimenti trasmessi dall'Amministrazione regionale, lo stesso Ministero con nota prot. n. 213287 del 21.11.2024, sentita la Commissione europea, ha suggerito di voler considerare attentamente l'opportunità di una modifica normativa dell'articolo della nuova legge regionale e chiedendo di aver rassicurazioni in tal senso.

Pertanto, si ritiene necessario tornare alla disciplina previgente, introducendo alcuni perfezionamenti, come nel caso dei tracciati di uso e allestimento temporaneo introdotti dalla normativa nazionale in materia forestale e recepiti con una modifica del regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7 (Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28).

Più in particolare l'articolo 1 introduce le seguenti modifiche ed integrazioni all'art. 7 della l.r. 28/2001:

- alla lettera b) del comma 1 viene eliminato l'obbligo della contrassegnatura, con apposite tabelle recanti il divieto di circolazione, dei sentieri, delle mulattiere, dei viali parafuoco e, quale integrazione, dei tracciati di uso e allestimento temporaneo, per come definiti all'art. 75 (commi 6 e 7) del regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7 (Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28) in recepimento del decreto interministeriale n. 563734/2021; dallo stesso comma vengono inoltre eliminati i riferimenti alle piste di esbosco e di servizio ai boschi, in quanto ricomprese nei tracciati di uso ed allestimento temporaneo, sopra richiamati, e, nel caso di piste permanenti, nella viabilità forestale richiamata alla lettera a);
- il comma 2 ripristina le competenze relative alla tabellazione solo per la viabilità richiamata al comma 3, lett.a).

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Le disposizioni proposte con il presente disegno di legge intervengono sull'articolo 7, commi 3 e 4 della l.r. n. 28/2001.

Viene ripristinato alla lettera b) del comma 3 il divieto generale di accesso con mezzi a motore sui sentieri e sulle fattispecie elencate nella disposizione, eliminando la necessità che tale divieto sia segnalato con apposite tabelle. Di conseguenza, al successivo comma 4, che dispone in merito alla tabellazione, viene eliminato il riferimento alla lettera b) del comma 3.

Le modifiche proposte dal presente provvedimento legislativo fanno decadere le disposizioni introdotte all'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2024)). Tale norma, introducendo l'obbligo di tabellazione ai fini del divieto di cui alla lettera b) del comma 3 della legge regionale in oggetto, prevede al comma 3 il finanziamento della maggiore spesa relativa alla tabellazione, autorizzando lo stanziamento di euro 10.000,00 in ciascuno degli anni 2024-2026 del Bilancio regionale.

Con il presente provvedimento viene pertanto revocata, al comma 3 dell'articolo proposto, l'autorizzazione di spesa di euro 10.000,00 per gli anni 2025 e 2026 disposta al vigente comma 3, dell'articolo 4 della l.r. n. 17/2023.

La norma proposta determina, pertanto, a decorrere dal 2025, una riduzione di spesa di euro 10.000,00 degli stanziamenti della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01 "Difesa del suolo", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2025-2027 (capitolo di spesa 03586_S).

Al comma 4 dell'articolo 1, le risorse finanziarie rese disponibili per effetto della revoca disposta al comma 3, vengono destinate ad incrementare la dotazione 2025 e 2026 del "Fondo di riserva per le spese impreviste" di cui alla Missione 20, Programma 01, Titolo 1, del Bilancio di previsione 2025-2027.

RIEPILOGO EFFETTI FINANZIARI DISPOSIZIONI PREVISTE DAL DDL												
Norma DDL	Descrizione norma	Entrata/ Spesa	NATURA	ONERE FINANZIARIO			SALDO NETTO DA FINANZIARE			COPERTURA FINANZIARIA BILANCIO REGIONALE		
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
art. 1, c. 1-2	Eliminazione obbligo tabellazione per divieto art. 7, c. 3, lettera b)	S	corrente	-10.000,00	-10.000,00					MISSIONE 09, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 09, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	
art. 1, c. 3	Revoca autorizzazione di spesa Art. 4, comma 3 L.R. n. 17/2023	S	corrente				-10.000,00	-10.000,00		MISSIONE 09, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 09, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	
art. 1, c. 4	Incremento dotazione fondo di riserva spese impreviste	S	corrente	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		Missione 20, Programma 01, Titolo 1	Missione 20, Programma 01, Titolo 1	
Totale oneri finanziari DDL				0,00	0,00		0,00	0,00				

Disegno di legge: “Ulteriori modifiche alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste)”

Art. 1.

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 28/2001

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste) le parole: *"e sulle piste di esbosco e di servizio ai boschi e pascoli, qualora siano contrassegnate da apposite tabelle indicanti il divieto di transito"* sono sostituite dalle seguenti: *“, sulle piste di accesso ai pascoli e sui tracciati di uso e allestimento temporaneo, per come definiti dal regolamento regionale di cui all'articolo 8”*.

2. Al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 28/2001 le parole: *"lettere a) e b)"* sono sostituite dalle seguenti: *"lettera a)"*.

3. A decorrere dal 2025 è revocata l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 4, comma 3 della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2024)).

4. Le risorse finanziarie rese disponibili per effetto del presente articolo sono stanziare ad incremento della dotazione degli esercizi finanziari 2025 e 2026 del “Fondo di riserva per le spese impreviste” di cui alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2025-2027.

Note di Riferimento

Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 19 novembre 2011, n. 28 è il seguente (Art. 7 – Divieti)

1. Nei boschi sono vietati:

a) la trasformazione in altre qualità di coltura, salvo la realizzazione di infrastrutture di accesso e servizio ai boschi con le modalità stabilite nel regolamento e salvo quanto previsto al comma 2:

b) il taglio a raso dei boschi di alto fusto, comprese le fustaie di origine agamica, fatti salvi gli interventi ai fini della difesa fitosanitaria o disposti dalla regione per altri motivi;

c) la conversione dei boschi governati o avviati all'alto fusto in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria;

d) lo sradicamento delle piante di alto fusto e delle ceppaie.

2. Nel caso di realizzazione degli interventi previsti dai commi 4 e 5 dell' articolo 85 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate), devono essere effettuati interventi di compensazione ambientale, mediante realizzazione di un imboschimento, e relative cure colturali per i primi cinque anni successivi all'impianto, per una superficie pari a quella interessata dall'intervento, a cura e spese del proponente, da realizzare nell'ambito del comune interessato o dei comuni limitrofi o, in alternativa, mediante versamento di un contributo di onere equivalente al costo presunto dell'imboschimento, e relative cure colturali per i primi cinque anni, da versare alla Regione, in unica soluzione o in alternativa per il cinquanta per cento antecedentemente il rilascio dell'autorizzazione o della concessione e per il restante cinquanta per cento in cinque rate annuali di pari importo, e finalizzato ad interventi di miglioramento del patrimonio boschivo, privilegiando quelli di imboschimento. A garanzia dell'esecuzione degli interventi compensativi l'istante deve presentare all'ente competente per territorio una cauzione o una garanzia fideiussoria come indicato all' articolo 10 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni).

2 bis. Nel regolamento di cui all' articolo 8 sono indicati i casi di esonero dagli interventi compensativi conseguenti alla trasformazione del bosco nei limiti stabiliti dalle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del d.lgs. 34/2018.

2-ter. Per gli interventi di cui al comma 2, l'ente competente per territorio si esprime in merito al progetto di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

intervento di compensazione ambientale o, in alternativa, alla congruità dell'importo dell'onere equivalente.

3. La circolazione e la sosta dei veicoli a motore, salvo che per esigenze di pubblica utilità, di conduzione del fondo, di accesso agli appostamenti fissi di caccia di cui all' articolo 24 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) da parte dei soggetti autorizzati alla loro utilizzazione e gestione, di sperimentazione e ricerca, è vietata:

a) sulle strade di accesso o servizio all'attività agro-silvo-pastorale, sulla viabilità forestale di cui all' articolo 9 del d.lgs. 34/2018 e sulle strade realizzate per esigenze di pubblica utilità, qualora siano contrassegnate da apposite tabelle indicanti il divieto di transito;

b) sui sentieri, sulle mulattiere, sui viali parafuoco e sulle piste di esbosco e di servizio ai boschi e pascoli, qualora siano contrassegnate da apposite tabelle indicanti il divieto di transito;

c) nei prati, nei pascoli, nei boschi, nei corsi d'acqua e nelle fasce ripariali di tutti i corpi idrici e comunque in tutti gli ambiti a destinazione agro-silvo-pastorale comprese le superfici incolte e quelle denudate.

4. Alla tabellazione delle strade e piste in cui è vietata la circolazione dei veicoli a motore ai sensi del comma 3, lettere a) e b), provvedono gli enti competenti per territorio sulla base delle indicazioni delle amministrazioni comunali.

5. In deroga a quanto stabilito al comma 3 è consentita la circolazione e la sosta dei veicoli a motore negli ambiti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 da parte degli abitanti ivi dimoranti e invalidi con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta il cui veicolo sia munito di apposito contrassegno.

6. Negli ambiti di cui al comma 3 gli enti competenti per territorio individuano entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le aree ed i percorsi nei quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare, disponendo le relative cautele ed impartendo le necessarie prescrizioni ivi compreso il ripristino dei luoghi interessati.

7. La sosta dei veicoli a motore sulle strade transitabili è consentita all'esterno della sede viaria per una fascia di larghezza non superiore a tre metri.

Il testo dell'articolo 75 del regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7 (Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28) è il seguente:

(Art. 75 – *Classificazione*)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. La viabilità forestale e silvo-pastorale, in recepimento del decreto interministeriale n. 563734/2021, viene concepita con un approccio di utilizzazioni multiple, con orizzonte temporale di lungo periodo e viene differenziata in tre macrocategorie:

- a) viabilità principale;
- b) viabilità secondaria;
- c) tracciati di uso ed allestimento temporaneo.

2. La viabilità principale è formata da una rete permanente di strade con larghezza di carreggiata non superiore ai 6 metri e, quando presenti, opere connesse quali piazzali e imposti, a fondo stabilizzato e migliorato con materiali inerti ma prevalentemente non asfaltato, anche dotate di opere d'arte e sistemazioni idraulico forestali, progettate e realizzate privilegiando le tecniche di ingegneria naturalistica, atte a garantirne la stabilità e la regimazione delle acque il cui scorrimento non deve pregiudicare la conservazione del piano stradale e la stabilità delle scarpate.

3. La viabilità principale di cui al comma 1 lettera a), si distingue in viabilità di primo e di secondo livello:

a) primo livello: infrastrutture viarie con carreggiata da 3,5 a massimo 6 metri ed opere connesse quali piazzali ed imposti, adatte al transito di automezzi anche a tre assi, trattori forestali e mezzi speciali di grandi dimensioni e massa, ovvero mezzi con limitata mobilità di avanzamento per pendenza, larghezza e/o raggio di manovra;

b) secondo livello: infrastrutture viarie con carreggiata da 2,5 a 3,5 metri ed opere connesse quali piazzali ed imposti, adatte al transito di automezzi, trattori e altri mezzi speciali con ingombri più limitati rispetto a quanto previsto alla lettera precedente e dotati di più elevata mobilità in termini di avanzamento in tratti con pendenze longitudinali elevate e raggi di curvatura ridotti.

4. La viabilità secondaria di cui comma 1 lettera b) si distingue in:

a) piste permanenti e opere connesse quali piazzole ed imposti ad uso permanente:

1) con fondo naturale, fatta salva, in presenza di pendenze longitudinali maggiori o uguali al 15 per cento, la presenza di eventuali tratti con fondo stabilizzato o migliorato preferibilmente con esclusione di emulsioni bituminose;

2) aperte con macchine movimento terra che per la loro realizzazione richiedono movimenti terra con eventuali

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

conseguenti interventi di stabilizzazione, anche delle scarpate di monte e di valle, e di regimazione delle acque;

3) caratterizzate per una minima presenza di opere permanenti di regimazione delle acque nei tratti in maggiore pendenza ed ove necessario in prossimità e nell'attraversamento negli impluvi;

4) transitabili ordinariamente da trattori, macchine operatrici specializzate, veicoli fuoristrada a trazione integrale o animali da lavoro.

b) percorsi da lavoro, pedonali e per animali, aventi ingombri e pendenze simili ma tipologie realizzative diverse legate alle tradizioni locali e alle realtà geo-pedo-morfologiche.

5. Le caratteristiche tecnico-dimensionali della viabilità principale e secondaria di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono specificate nella tabella allegata al decreto interministeriale n. 563734/2021.

6. I tracciati di uso ed allestimento temporaneo di cui al comma 1, lettera c), comprendono:

a) tracciati temporanei a fondo naturale, approntati per il passaggio di macchine operatrici specializzate, aperti senza l'ausilio di macchine movimento terra di tipo pesante se non in casi eccezionali e per brevi tratti. I tracciati non devono superare una lunghezza massima di 250 metri per ettaro o sua frazione di superficie interessata dall'attività forestale e una altezza massima della sezione di scavo a monte di 0,5 metri, in funzione della pendenza;

b) piazzole temporanee, a fondo naturale e funzionali alle operazioni di esbosco, utili a consentire l'incrocio, l'inversione di marcia dei mezzi e il deposito temporaneo del legname. La frequenza e la distribuzione delle piazzole devono contemperare le esigenze d'uso del tracciato con la morfologia del terreno. La loro realizzazione deve evitare fenomeni di dissesto idrogeologico;

c) linee di avvallamento per gravità, coincidono con formazioni naturali permanenti come impluvi, vallecicole o canali oppure elementi artificiali temporanei come risine artificiali ancorate temporaneamente al terreno;

d) linee di esbosco aeree, varchi o corridoi aerei atti a consentire l'installazione e l'utilizzo temporanei di sistemi a fune, (linee di gru a cavo o di teleferiche), con larghezza compresa tra 4 e 8 metri salvo allargamenti per alcuni tratti in situazioni che presentano eccezionali difficoltà per l'esbosco, per consentire la tutela della sicurezza degli operatori, e il libero passaggio dei carichi fluttuanti,

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

affinché non rechino danno alle piante limitrofe se il tracciato non segue la linea di massima pendenza.

7. I tracciati di uso e allestimento temporaneo e le piazzole temporanee sono:

a) inerenti all'esercizio dell'attività forestale, non costituiscono interruzione della superficie boscata e non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi;

b) elementi cronologicamente correlati all'esercizio dell'attività forestale e, al termine di quest'ultima, devono essere dismessi assicurando la tutela idrogeologica e favorendo la ripresa della vegetazione naturale;

c) esenti dall'applicazione di canoni nel caso di attraversamenti a raso o guadi e prevedono il ripristino del corretto deflusso delle acque.

8. Il passaggio in bosco o in pascolo di un mezzo agricolo o forestale in occasione di un'attività forestale senza alcun approntamento del terreno non prefigura viabilità forestale e silvo-pastorale.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 25/02/2025

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO
ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE
- Michele Michelini
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'Assessore Simona Meloni ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 25/02/2025

Assessore Simona Meloni
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge